

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 237

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Trasmesso alla Presidenza il 7 marzo 2008

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2006, N. 296.

- Visto** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto** l'art. 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove è stabilito che per razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche amministrazioni, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonché il comma 897, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, con conseguente ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
-
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 e successive modificazioni, recante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

- Visto** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, S. O., concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2006, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23, e in particolare l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 17 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006, registro n. 10. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 28, concernente la rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali: per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 280, concernente la costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1998, n. 80, S. O., adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa nonché delle Direzioni generali: per il personale militare; per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate e, dei lavori e del demanio;

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1999, n. 74, concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, S. O., recante modifiche alle strutture ordinative e alle competenze delle direzioni generali: per il personale militare; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2002, n. 279, recante l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2006, n. 3, recante il riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2006, n. 176, concernenti le strutture ordinative e le competenze delle direzioni generali: per il personale militare; delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del 2006;
- Viste** le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006;
- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4122/2007, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 19 novembre 2007 e 11 febbraio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero", si articola in un Segretariato generale e dieci direzioni generali.
2. Sono direzioni generali del Ministero:
 - a) la direzione generale per il personale militare;
 - b) la direzione generale per il personale civile;
 - c) la direzione generale degli armamenti terrestri;
 - d) la direzione generale degli armamenti navali;
 - e) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
 - f) la direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
 - g) la direzione generale dei lavori e del demanio;
 - h) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
 - i) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
 - j) la direzione generale della sanità militare.
3. Operano altresì nell'ambito del Ministero:
 - a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
 - b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentosessantatre, e dei relativi

compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.

5. Gli incarichi correlati agli uffici di cui al comma 4, compresi quelli di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dal Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

ART. 2

(Segretariato generale della difesa)

1. La carica di Segretario generale della difesa, le modalità di nomina e le sue attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico – scientifico nonché i due incarichi di vice segretario generale sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

2. L'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da 6 strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 256, e successive modificazioni. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati trentasette uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, è posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa l'Ufficio, di livello dirigenziale generale, per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79, e successive modificazioni. L'ufficio è retto da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o gradi corrispondenti, ovvero da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero. L'ufficio di livello dirigenziale generale è articolato in tre uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Presso il Segretariato generale è individuato uno specifico incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca, svolto da un dirigente tecnico del ruolo dei dirigenti del Ministero.

ART. 3

(Direzione generale per il personale militare)

1. La direzione generale per il personale militare, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

- b) provvede al recupero crediti;
 - c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;
 - d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia;
2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate ed è articolata in trentadue uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 4

(Direzione generale per il personale civile)

- 1. La direzione generale per il personale civile, in particolare:
 - a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
 - b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia;
- 2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in ventisei uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 5

(Direzione generale degli armamenti terrestri)

- 1. La direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:
 - a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli automotoveicoli;
 - b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
 - c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
 - d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza ;
 - e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Esercito di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente dell'Esercito ed è articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 6

(Direzione generale degli armamenti navali)

1. La direzione generale degli armamenti navali, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore ad ammiraglio di divisione o grado corrispondente della Marina militare ed è articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono cinque uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 7

(Direzione generale degli armamenti aeronautici)

1. La direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai

carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione ed alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a generale di divisione aerea o grado corrispondente dell'Aeronautica militare ed è articolata in venticinque uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 8

(Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate)

1. La direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione e ai sistemi informatici;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 9

(Direzione generale dei lavori e del demanio)

1. La direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:

- a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
- b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
- c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
- d) liquida i danni a proprietà private;
- e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
- f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico di grado non inferiore a generale di divisione, ovvero da un ufficiale generale del Corpo ingegneri dell'Esercito o del genio navale della Marina - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di divisione o gradi corrispondenti delle Forze armate, ed è articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 10

(Direzione generale di commissariato e di servizi generali)

1. La direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

- a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario;
- b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in quindici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 11

(Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati)

1. La direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:

a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 14 novembre 2000, n. 331 e al Capo III del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni;

b) svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati di cui all'articolo 5, della legge n. 331 del 2000;

c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana;

g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 12

(Direzione generale della sanità militare)

1. La direzione generale della sanità militare, in particolare:
 - a) cura l'attività sanitaria militare;
 - b) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;
 - c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
 - d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.
2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate ed è articolata in quattordici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 13

(Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari)

1. L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:
 - a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmati, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
 - b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
 - c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analitica nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
 - d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;
 - e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
 - f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'ordinariato militare, dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonché relative al proprio funzionamento;
 - g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmati, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5

della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della difesa.

2. L'ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio è articolato in dodici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 14

(Ufficio centrale per le ispezioni amministrative)

1. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:

a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;

c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio è articolato in venti uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 1, comma 3.

ART. 15

(Consiglio Superiore delle Forze armate e Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero)

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 9 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e disciplinato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.

2. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

- a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
- b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;
- c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;

- d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;
- e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;
- f) il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
- g) il Comitato pari opportunità, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
- h) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.

ART. 16

(disposizioni transitorie e finali)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 – dirigenti, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante al presente regolamento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4, su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero.
3. Alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 404, *lettera a*), della legge n. 296 del 2006, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.
4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, continuano ad applicarsi le normative vigenti.
5. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 17

(Abrogazioni e soppressioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

- b) il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
 - c) il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
2. Al comma 2, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le parole: "di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478," sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA Addì _____

DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DEI DIRIGENTI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA CUI SI APPLICA IL CCNL
AREA 1 - DIRIGENTI

DIRIGENTI

Dirigenti di 1^a fascia: 13 (1)

Dirigenti di 2^a fascia: 188 (2)

Totale 201

(1) Il numero è comprensivo di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Il totale di 188 unità tiene conto della riduzione di 10 unità dirigenziali civili di 2^a fascia, operata in attuazione dei commi 404, lettera a), e 897, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e comprende 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
